



TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

SEZIONE CIVILE

IL G. E. F.F.

DOTT. AMBROGIO COLOMBO

letti gli atti ed esaminati i documenti della causa iscritta al n. 1666/2013 R.G.A.C.;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.12.2013 con concessione di termini per note
sino al 13.01.2014;

PREMESSO

- che la concessione della sospensiva richiesta è subordinata alla ricorrenza dei "gravi motivi" che postulano, in primo luogo, una positiva valutazione prognostica della fondatezza dell'opposizione (*funus boni juris*) ed, in secondo luogo, alla valutazione comparativa del pregiudizio (*periculum in mora*) che potrebbe subire l'opponente;
- che la valutazione della prognosi della fondatezza dell'opposizione e la ponderazione dei rispettivi *pericula* deve avvenire secondo un necessario bilanciamento dei due presupposti che postula una valutazione globale dei requisiti alla luce della quale va deliberata l'esistenza di valide ragioni giustificative nell'ottica di una globale valutazione di opportunità della sospensiva secondo la c.d. teoria dei vasi comunicanti, di talché quanto più fondata, seria e minacciosa appaia l'opposizione, tanto più può attenuarsi la valutazione del pregiudizio;
- che, nella specie, l'opponente eccepisce: a) l'impignorabilità delle somme staggite presso il terzo, alla luce dell'art. 6, co. 6, d.l. n. 35/2012; b) di aver pagato, come da mandato di pagamento n. 81/2013, la rata dovuta per il mese di ottobre 2013; c) la mancanza, nell'atto di pignoramento, dell'invito ex art. 547 c.p.c., rivolto al terzo;
- che, pertanto, sulla base dei dedotti motivi, l'opponente instava per la sospensione della procedura esecutiva;
- che parte opposta eccepiva: - la tardiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza; l'inammissibilità del ricorso per la riduzione del pignoramento da proporsi con istanza ex art. 496 c.p.c.; - l'inammissibilità dello strumento prescelto in quanto l'impignorabilità delle somme deve essere fatta valere nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non dell'opposizione all'esecuzione; - l'infondatezza dell'avversa opposizione;

OSSERVA

1. È d'uopo affrontare *in limine* le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità della spiegata opposizione.
Infondata è l'eccezione di tardività dell'avvenuta notifica. Con decreto del 14.11.2013, veniva fissato per l'espletamento di detto incombente termine sino al 22.11.2013.

Dalla documentazione acquisita risulta che in data 22.11.2013 gli atti da notificare venivano presentati all'Ufficiale Giudiziario ed il plico perveniva all'opposta il successivo 27.11.2013. Osservato che nei confronti dell'opponente la notifica deve ritenersi perfezionata al momento della consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario e tanto in applicazione delle note pronunce della Corte Costituzionale e della Suprema Corte in ordine ai diversi momenti di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario (Corte Cost. n. 3/2010; Corte Cost. n. 477/2002; Cass. n. 239/2006; Cass. n. 21409/2004), non può sottacersi che nella fattispecie, più che porsi una questione di individuazione del momento di perfezionamento della notifica per il ricorrente, si pone il diverso problema del rispetto dei termini stabiliti dal Tribunale per il regolare svolgimento del procedimento nel contraddittorio delle parti, cioè di quel termine che si è ritenuto di dovere riconoscere in favore del resistente per consentire allo stesso di predisporre una adeguata difesa, valutando se costituirsi o meno in giudizio e quali difese predisporre.

È vero che il ricorrente ha provveduto a compiere quanto necessario per ritenere perfezionata, dalla sua prospettiva, la notifica, rispettando il termine entro cui era tenuto a compiere quanto rientrante nella propria sfera di disponibilità ed, in applicazione dei su indicati principi, tanto è sufficiente per impedire una pronuncia di inammissibilità del ricorso.

Si impone tuttavia la necessità di verificare, comunque e sempre, l'esito della notifica e il momento in cui questa si è perfezionata, dovendosi accertare se - questa volta nell'ottica del destinatario - lo stesso ha avuto a propria disposizione tutto il tempo fissato dal Giudice per svolgere adeguatamente la propria difesa, con la conseguenza che, in caso di ricevimento della notifica (o di perfezionamento, in applicazione delle regole di cui all'art. 8 comma 2 l. 20 novembre 1982, n. 890) in data successiva a quella stabilita, non può dirsi rispettato il principio del contraddittorio che trova specifico riconoscimento normativo nella previsione di cui all'art. 101 c.p.c.

In sostanza, pur riconoscendosi che il mancato tempestivo perfezionarsi della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nel termine stabilito dal Tribunale non è da imputare al reclamante (che, come detto, ha in tempo utile consegnato gli atti all'Ufficiale Giudiziario), la tempestiva consegna all'organo notificatore non consente di considerare come intempestiva la notifica, e ciò in base all'ormai assodato principio della dissociazione temporale del momento del perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario: il resistente, avendo ricevuto la notifica dopo la scadenza del termine fissato nel decreto dal Giudice, ha avuto a disposizione un tempo minore per approntare le sue difese.

Ne deriva che l'inosservanza del termine per la notifica del ricorso e del decreto non può comportare alcuna conseguenza sul piano della regolarità del procedimento cautelare, salva l'ipotesi che la suddetta inosservanza comporti una concreta lesione del contraddittorio e del diritto di difesa in danno della parte costretta a subire gli effetti del procedimento.

L'interessato tuttavia non può limitarsi a rilevare tale circostanza e a contestare la violazione del contraddittorio deducendo la nullità del reclamo proposto e l'inammissibilità dello stesso, ma deve

dedurre sul merito al fine di evidenziare che il ridotto termine a disposizione non ha consentito allo stesso di argomentare in ordine alle proprie ragioni di difesa. A tanto non ha provveduto parte resistente la quale si è limitata a dedurre l'inammissibilità/tardività del reclamo articolando peraltro una approfondita difesa nel merito della questione che qui ci occupa.

2. Nemmeno fondata è l'eccezione di inammissibilità dello strumento azionato in quanto si sarebbe dovuto procedere con l'opposizione agli atti esecutivi.

Al di là dell'osservazione che la qualificazione della domanda come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi spetta al Giudice, indipendentemente dall'esattezza o meno della qualificazione dell'azione operata dalla parte, il Tribunale non può sottacere che per espressa previsione del comma 2 dell'art. 615 c.p.c. rientra tra i motivi di opposizione all'esecuzione e non di opposizione agli atti esecutivi la doglianza afferente alla pignorabilità dei beni. Invero, la fattispecie è regolabile dal principio già affermato (cfr. anche Cass. n. 17524/2011; Cass. n. 477/2009), per il quale, ove nell'espropriazione forzata presso terzi si ponga la questione se, rispetto alle somme sottoposte a pignoramento da parte del creditore, ricorrono o no le condizioni stabilite dalla legge affinché le somme di competenza del Comune restino sottratte alla esecuzione, ed il Giudice dell'esecuzione non abbia, d'ufficio o su istanza di parte, dichiarato nullo il pignoramento (né si sia ancora, come nella specie, giunti alla chiusura del processo con ordinanza di assegnazione), il debitore può proporre l'opposizione all'esecuzione per far valere detta impignorabilità.

Del resto, non viene in considerazione la questione della modalità concreta di estrinsecazione del processo esecutivo, quanto piuttosto quella della sussistenza e della stessa intrinseca pignorabilità del bene costituito da un credito verso un soggetto e le questioni sulla pignorabilità del bene (quand'anche sia un credito) staggito integrano sempre un'opposizione all'esecuzione (cfr. Cass. n. 1452/2000; Cass. n. 3138/1999; Cass. n. 3841/1975).

3. Infondato è poi il primo motivo di opposizione con il quale si deduce a nullità del pignoramento in quanto privo dell'invito al terzo a comunicare la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., come prescritto dall'art. 543, co. 2 n. 4, c.p.c.

La citazione del terzo vale quale *provocatio ad declarandum* affinché costui fornisca notizie di cui dispone in relazione all'oggetto del pignoramento e collabori all'esecuzione e la possibilità di rendere la dichiarazione, anziché direttamente all'udienza, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, come da novella del 2006, è una facoltà prevista al fine di agevolare l'adempimento del terzo e rendere più snella la procedura.

Nell'atto che qui ci occupa, invero, si è operato un generico rinvio alla dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., determinandosi in tal guisa una mera irregolarità o, tutt'al più, una nullità sanabile a norma dell'art. 156, co. 3, c.p.c. Ebbene, sotto tale profilo, è agevole intendere che l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo avendo il terzo reso la dichiarazione a mezzo raccomandata nonostante la mancanza di un espresso invito in tal senso.

4. Passando al merito, deve preliminarmente rilevarsi come il citato D.L. è il n. 35/2013 e non il n. 35/2012 e la disposizione normativa richiamata a pag. 2 del ricorso è il comma 13 dell'art. 1 del D.L. cit. e non l'art. 13.

Erroneo è anche il riferimento all'art. 6, co. 6, D.L. cit. il quale detta una disciplina apposita in relazione ai fondi stanziati per il pagamento degli indennizzi dovuti per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (c.d. Legge Pinto), che nulla ha a che fare con la questione che qui ci occupa.

Non può, però, non rilevarsi che il comma 5 del medesimo art. 6 così recita: *"in considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41, della Costituzione, a tutela del vincolo di destinazione delle risorse, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle somme destinate ai pagamenti di cui al presente Capo"*.

In sostanza, le somme destinate al pagamento dei debiti della p.a. secondo le disposizioni di cui al Capo I del D.L. n. 35/2013, non sono suscettibili di sequestro e pignoramento essendo prevalente il vincolo di destinazione impresso alle stesse.

Orbene, spetta al Giudice dell'esecuzione, anche di ufficio e perciò anche in caso di assenza dell'ente locale debitore, accertare, in base alla documentazione depositata ed alle osservazioni fatte dal creditore precedente, se il pignoramento sia nullo, in quanto l'impignorabilità, prevista per ragioni di pubblico interesse e cioè a tutela di un interesse pubblicistico, è sempre rilevabile di ufficio (cfr. Cass. n. 5761/1999; Cass. n. 6548/2011).

Nella specie, tuttavia, non v'è prova dell'avvenuta anticipazione di liquidità ad opera della Cassa Depositi e Prestiti in favore del Comune opponente sul quale gravava il relativo onere (cfr. anche Cass. n. 4820/2012): non è allegata in atti né la richiesta, da inoltrare entro il 30.04.2013 secondo le modalità di cui all'addendum di cui all'art. 1, co. 11, né vi è prova dell'avvenuto effettivo accesso dell'ente alla procedura in questione, né si ha contezza di quali somme siano state effettivamente erogate in suo favore, né se quanto asseritamente erogato dalla CDP era destinato a coprire integralmente il credito maturato al 31.12.2012 dalla s.r.l. (invero, alla luce della normativa in parola, in tesi, si sarebbe dovuto consentire il pagamento dei debiti maturati sino al 31.12.2012, ergo anche delle rate relative a novembre e dicembre 2012, previste nell'atto di transazione con l'opposta), nemmeno si ha prova di quale sia stato il piano di ammortamento a rate costanti per la restituzione delle anticipazioni. Non si ha, ancora, prova del fatto che il Comune abbia provveduto ad ottemperare a quanto imposto dall'art. 1, co. 14, a mente del quale *"all'atto dell'erogazione, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13 dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili l'ente locale fornisce formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., rilasciata dal responsabile finanziario dell'ente"*.

D'altronde, nulla in merito all'asserito regime di impignorabilità delle somme pignorate dichiarava il terzo, tesoriere dell'ente locale (*"in tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali*

avente ad oggetto somme giacenti presso il tesoriere, questi, in quanto ausiliare del Giudice, ha il dovere di precisare nella dichiarazione prevista dall'art. 547 c.p.c. se esistono presso di lui somme di cui è debitore verso l'ente locale, nonché quale ne è la condizione", così Cass. n. 23727/2008) e laddove la dichiarazione resa fosse non condivisa o ritenuta erronea o illegittima dall'ente locale quest'ultimo avrebbe potuto spiegare opposizione agli atti esecutivi in relazione alla stessa.

Il motivo di opposizione non può, dunque, trovare accoglimento, non emergendo *ex actis* la sussistenza del dedotto vincolo di impignorabilità e non avendo fornito il comune di _____

alcun oggettivo elemento atto a dimostrare che le somme pignorate provengono dal meccanismo previsto dall'art. 1, co. 13, del D.L. n. 35/2013, e quale fosse l'ammontare delle somme, in tesi, rinvenienti dall'anticipazione operata dalla CDP ancora presenti presso il tesoriere al momento del pignoramento. È agevole rilevare, ancora, che a tal fine non è sufficiente la nota prot. n. 3700, del 28.06.2013, con cui si comunicava, ai sensi dell'art. 6, co. 9, D.L. cit., alla _____ s.r.l. il parziale pagamento delle spettanze al 31.12.2012, non potendo desumersi da essa la sussistenza del vincolo *de quo* sulle somme oggetto di pignoramento.

5. Circa il *quantum*, al di là del rapporto tra opposizione all'esecuzione e riduzione del pignoramento (in relazione al quale il mezzo per dolersi dell'eccessiva somma ignorata non dà vita ad una opposizione all'esecuzione, ma ad una domanda da presentare al Giudice dell'esecuzione, in base agli art. 483 e 496 c.p.c., per ottenere la liberazione dei beni dal pignoramento o la sua riduzione - cfr., ad es., Cass. n. 18533/2007), infondata risulta la dedotta omessa contabilizzazione dell'avvenuto pagamento della rata relativa ad ottobre 2012, avvenuto nel luglio 2013. Dal confronto tra l'atto di precetto ed il pignoramento è evidente che il primo (09.07.2013) aveva ad oggetto la maggior somma di € 50.543,41, mentre il pignoramento è stato effettuato per l'importo residuo di € 46.206,30, al netto dell'ultimo versamento di € 4.337,11 e comprensivo del residuo capitale € 43.371,16, oltre interessi e spese (risultano, allo stato, pagate 10 rate, ovvero la metà del dovuto, per complessivi € 43.371,16).

6. Le superiori argomentazioni escludono la formulazione di una favorevole prognosi in merito alla fondatezza della spiegata opposizione, con conseguente rigetto della sospensiva richiesta.

Ritenuto che nella struttura delle opposizioni all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, secondo comma, 617 e 619 c.p.c., emergente dalla riforma di cui alla legge n. 52 del 2006 nel senso dell'articolazione di una fase sommaria davanti al Giudice dell'esecuzione e di una fase di cognizione piena, il Giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la prima fase davanti a sé - tanto se in senso negativo, quanto in senso positivo riguardo alla chiesta tutela sommaria - e nel contempo fissa il termine per l'introduzione del giudizio di merito, debba provvedere sulle spese della fase sommaria.

Ed invero, la cognizione piena a seguito della fase camerale (ex art. 185 disp.att. c.p.c.) del giudizio di opposizione e, quindi, del sub procedimento di sospensione, è ora, secondo l'art. 616, co. 2

c.p.c., meramente eventuale, perché è rimesso alla parte di valutare se iscrivere o meno la causa a ruolo contenzioso e dare corso alla cognizione piena (fermo restando che la statuizione sulle spese rimane ridiscutibile nell'ambito del giudizio di merito). Opinando diversamente, si finirebbe con l'attribuire il compito di provvedere sulle spese relative alla fase sommaria al Giudice del merito con il rischio di una simile pronuncia non abbia mai luogo, come ben può accadere per mancata introduzione del giudizio nei termini prescritti (cfr. anche Cass. n. 22033/2011).

D'altronde la regolamentazione delle spese con ordinanza decisoria è espressamente prevista dall'art. 669 *septies* c.p.c. in tema di procedimento cautelare uniforme.

Le spese della presente fase devono, quindi, essere liquidate a carico del soccombente facendo applicazione dei principi di cui al D.M. n. 140/2012.

Va considerato che in base alla nuova disciplina nella liquidazione il Giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, procedendo ad una valutazione complessiva e distinguendo le seguenti fasi: fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria; fase esecutiva; che si dovrà tener conto anche del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente; che, ai sensi dell'art. 11 del D.M. cit., i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella A - Avvocati, allegata al decreto, ma il Giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4, rilevandosi, peraltro che non è più previsto il rimborso forfettario e che le soglie numeriche indicate non sono vincolanti per la liquidazione stessa (art. 1 comma 7); che, infine, va precisato che non è più previsto il rimborso per le spese forfettarie e che il compenso liquidato comprende ogni attività accessoria (quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente) le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati (art. 11 co. 8).

Tenendo conto delle peculiarità del caso e del presente procedimento, del valore della causa, delle attività difensionali effettivamente espletate, del loro contenuto, della natura e complessità delle questioni trattate, del numero di udienze al netto di quelle di mero rinvio, dell'assenza di attività istruttoria per la raccolta di prove costituenti, si ritiene congruo liquidare le spese come da dispositivo.

P.Q.M.

a. visti gli artt. 669 *bis*, 669 *sexies*, 669 *septies*, 615 e 624 c.p.c., rigetta la richiesta sospensiva;

b. visto l'art. 616 c.p.c., fissa termine sino al 15.03.2014 per la introduzione della causa di merito secondo le modalità previste dalla materia e dal rito, con la conseguente iscrizione a ruolo della causa nei termini di legge, a cura della parte interessata, da assegnarsi al Giudice tabellamente competente;


c. condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano, in favore dell'opposta, in complessivi € 1.300,00 (di cui € 400,00 per la fase di studio; € 300,00 per la fase introduttiva; € 100,00 per la fase istruttoria; € 500,00 per quella decisoria), oltre IVA e CPA come per legge;

d. dispone che copia della presente ordinanza sia allegata al fascicolo della procedura esecutiva iscritta al n. 724/2013 R.G.E. ex Tribunale di Rossano la cui prossima udienza è fissata per il 10.03.2013 innanzi al Giudice tabellamente competente.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Castrovillari, 24.01.2014.

M. G. E. F.F.
DOTT. AMBROGIO COLOMBO.



2014
Il Giudice
Dott. Massimo Greco

